

**SPETTABILE AUTORITA' PROCEDENTE - GEOM. DANILO  
CATTERINA - AREA URBANISTICA DEL**

**COMUNE DI PREVALLE**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: OSSERVAZIONI E PROPOSTE AI SENSI DELL'ART. 14  
COMMA 3 DEL D. LEG.VO N. 152/06 IN RELAZIONE A NUOVO  
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO RICHIESTO DALLA SOCIETA' PLAC  
IMMOBILIARE S.N.C. DEI F.LLI MORA TRAMITE LO SPORTELLLO  
UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL QUALE E' STATO  
AVVIATO IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE  
STRATEGICA (V.A.S.)**

I sottoscritti, signori:

COMUNE DI PREVALLE	
DATA	PROT. N.
17.01.14	000460
CAT. VI	CL. 3 FASC.

**RIVETTA GINO**, nato a Prevalle (BS) l'8/10/1942 ed ivi residente in Via Cesare Battisti n°5;

**LANCELLOTTI ILARIO**, nato a Gavardo (BS) il 5/11/1961 e residente in Prevalle (BS), Via Gardesana n. 24;

**LOMBARDI ELIDIO**, nato a Muscoline (BS) il 28/11/1954 e residente in Prevalle (BS), Via Zanardelli n°43;

**MENDINI ALDO**, nato a Prevalle (BS) il 28/02/1940 ed ivi residente in Via Gardesana n° 47 ;

**BOCCHIO VANNA**, nata a Prevalle (BS) il 12/05/1958 ed ivi residente in Via Medici n° 53 ;

**MELZANI LUCIO** nato a Bagolino (BS) il 21/07/1954 e residente a Prevalle in Via Medici n°53;

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione n. 33 in data 28/3/2013 la Giunta Comunale ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica relativamente al nuovo insediamento produttivo indicato in oggetto;
- con avviso in data 19/11/2013 l'Autorità Procedente ha reso nota la possibilità per chiunque ne abbia interesse di presentare in forma scritta osservazioni e

proposte entro il 18/1/2014 rispetto alla documentazione depositata dal proponente,

### **EVIDENZIATO CHE**

i sottoscritti sono portatori di interesse qualificato atteso che gli stessi sono tutti proprietari di aree e/o fabbricati nella frazione Baderniga e ivi residenti, precisandosi che il primo firmatario Sig. Gino Rivetta è proprietario dell'area a destinazione residenziale in fregio all'area sulla quale è previsto l'intervento di cui alla SUAP in oggetto, il secondo, il terzo ed il quarto firmatari, sigg.ri Ilario Lancellotti, Elidio Lombardi ed Aldo Mendingi, sono proprietari di immobili residenziali sempre adiacenti all'area predetta, mentre gli ultimi due firmatari, sigg.ri Vanna Bocchio e Lucio Melzani, sono proprietari, tra le altre, dell'area che il Comune di Prevalle dovrebbe espropriare per consentire la realizzazione del tratto finale della pista ciclabile prevista in sede di VAS.

Gli stessi, considerata la "vicinitas", sono portatori di un interesse personale e diretto nonché titolari di una situazione legittimante in relazione al procedimento urbanistico – edilizio cui la VAS è funzionale e dunque anche in relazione a questo ultimo procedimento

### **FORMULANO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI**

#### **I – CARENZA E COMUNQUE INSUFFICIENZA DEL RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVAMENTE ALL'IMPATTO ACUSTICO**

**1.1** La relazione "valutazione previsionale di impatto acustico in ambiente esterno", datata novembre 2013 dello Studio ASQ Consult, non considera come ricettore l'area residenziale a ridosso dell'ampliamento di proprietà del Sig. Gino Rivetta, ambiente limitrofo che deve essere necessariamente oggetto di indagine e verifica.

Ciò costituisce **una grave carenza** che necessita di un'integrazione del documento, prima dell'espressione del parere motivato e previa valutazione degli Enti competenti.

**1.2** Costituisce pure **grave carenza** sostanziale la scelta di non aver misurato i livelli residui all'interno dei ricettori abitativi. La giustificazione contenuta nel rapporto ambientale ( "*i livelli residui sono stati misurati nelle posizioni il più*

*vicino possibile agli ambienti abitativi tenuto conto dei limiti di inaccessibilità delle aree private” ) è pretestuosa, atteso che neppure è stato richiesto ai proprietari degli immobili di accedere nei medesimi, come dichiarato e riconosciuto in sede di prima conferenza e verbalizzato ( “ risponde Tatiana S. Moia...i rilievi fonometrici non sono stati fatti presso le abitazioni in quanto non era stato chiesto preventivamente l’assenso ai proprietari per l’accesso alla proprietà”).*

**1.3** Dalla relazione citata emerge che i limiti assoluti applicati sono quelli della zonizzazione acustica comunale che è stata redatta in applicazione del DPCM 1/3/1991.

**Limiti D.P.C.M. 01/03/1991**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Con l’entrata in vigore del DPCM 14/11/1997, i limiti che devono essere verificati non sono più limiti massimi ma sono limiti di emissione e assoluti di immissione, riportandosi di seguito la tabella con i limiti di interesse.

**Tabella 2.3: Valori limite di emissione - Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

**Tabella 2.4: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50

IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Il documento è totalmente carente in ordine alla verifica dei limiti di emissione, verifica che deve essere riportata all'interno del medesimo.

Anche tale omissione costituisce **grave carenza** istruttoria, con le conseguenze di cui al punto 1.1.

**1.4** Al paragrafo 3 “descrizione dell’attività aziendale” della valutazione previsionale di impatto acustico si assume (cfr. pag. 6) che l’ampliamento ospiterà i macchinari produttivi, i due magazzini e gli uffici relativamente ai quali non si è tuttavia valutato l’impatto dell’impiantistica dedicata agli stessi.

Nella relazione non sono previsti all’esterno impianti, né di riscaldamento o di raffrescamento o di trattamento aria per il fabbricato in ampliamento, che non possono mancare per la zona uffici e per la zona dedicata all’attività produttiva. Difetta quindi, all’evidenza, la valutazione di tali sorgenti di rumore. Ciò vale anche in considerazione di quanto indicato al paragrafo 7.6 “Energia” del Rapporto Ambientale e della previsione che di notte tutte le finestre e le aperture verso l’esterno saranno chiuse.

**1.5** Nella planimetria riportata a pagina 12 della citata relazione dello Studio ASQ Consult risulta la presenza di parcheggi di proprietà all’interno dell’area: questa sorgente non è stata oggetto di analisi, così come non è stato oggetto di analisi il movimento dei veicoli all’interno del lotto di proprietà.

Neppure è stata valutata l’attività di carico/scarico all’interno dell’area di proprietà con il relativo movimento di mezzi pesanti e leggeri. Detta sorgente deve essere verificata anche per il fabbricato esistente, mentre nella specie è assolutamente carente.

**1.6** Non è stato analizzato e verificato il traffico indotto sulle strade comunali per effetto dell’incremento dell’attività produttiva.

## **II – ULTERIORI CARENZE DEL RAPPORTO AMBIENTALE IN RELAZIONE ALL’IMPATTO ACUSTICO**

**2.1** L'art. 4 della DGR 8313/2002 per l'intervento oggetto di analisi (nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive) prescrive dettagliatamente le informazioni che devono essere contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di cui alla legge 447/95, articolo 8, comma 4, e articolo 5 della legge regionale 13/2001.

Con riferimento a tali prescrizioni **la valutazione previsionale è carente sotto plurimi aspetti**, di seguito esposti:

- 1) mancanza di planimetrie in scala indicate alla lettera c del comma 1 dell'art. 4;
- 2) mancanza di specificazione nella cartografia e nella relazione dei valori limite di emissione come prescritto dalla lettera d del comma 1 dell'art. 4;
- 3) omessa indicazione della potenza delle singole sorgenti che possano dare origine ad immissioni sonore prescritta dalla lettera e del comma 1 dell'art. 4;
- 4) omessa indicazione delle caratteristiche degli impianti, come prescritto dalla lettera a del comma 2 dell'art. 4 della D.G.R. cit.;
- 5) mancata specificazione di cui alla lettera b del comma 2 dell'art. 4 cit. (*“per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti)”*);
- 6) in contrasto con quanto prescritto dalla lettera f del comma 2 dell'art. 4 le posizioni di misura non risultano essere state concordate con gli enti e non consentono di caratterizzare il contributo delle sorgenti fisse già esistenti in sito;
- 7) omessa indicazione di quanto prescritto dalla lettera g soprattutto in ordine alle specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei risultati.

### **III-MANCATO APPROFONDIMENTO DELLO STATO DI INQUINAMENTO ACUSTICO DELLA ZONA E DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA**

**3.1** Le misure fonometriche appaiono pesantemente influenzate dalle emissioni sonore dell'esistente zona industriale, con situazione generalizzata di supero dei valori limite in orario notturno. Peraltro l'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco e come risulta dal Rapporto Ambientale, ha chiesto

all'ARPA nel settembre 2013 l'effettuazione di indagini fonometriche in orario notturno, indagini atte a verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in modo da consentire l'adozione degli interventi previsti dalla normativa medesima.

Nel caso di conferma del superamento l'obbligo del Comune sarebbe quello di far rientrare le emissioni all'interno dei limiti previsti, con conseguente riduzione del livello di rumore residuo e di fondo della zona. Questa riduzione determinerebbe un nuovo scenario all'interno del quale le emissioni prodotte dall'ampliamento e dall'azienda oggetto di SUAP potrebbero non rispettare i limiti di immissione differenziale.

E' doverosa dunque, in applicazione del principio di precauzione prima di ogni decisione, l'acquisizione di tale approfondimento istruttorio.

**3.2** E' notoria la criticità della situazione qualitativa dell'aria nel Comune di Prevalle, tanto è vero che il Comune ha ritenuto nel 2009 di disporre un'indagine sulla qualità dell'Aria, indagine effettuata da tecnici del settore.

Si impone pertanto particolare attenzione sotto il profilo delle emissioni in atmosfera, che appare trattato nel Rapporto Ambientale in maniera assai generica.

**IV-QUANTO ALLA TEMATICA DELLA VIABILITA' E DELLE PREVISTE MISURE COMPENSATIVE: ERRONEA PROSPETTAZIONE - ILLOGICITA' ED INSUFFICIENZA DELLE PROSPETTATE MISURE DI MITAGAZIONE E DI COMPENSAZIONE ANCHE AL FINE DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI EFFETTI DELL'INTERVENTO SULL'AMBIENTE**

**4.1** L'intervento oggetto di valutazione ambientale strategica non solo interessa un'area che il recente PGT ha classificato tra le " aree agricole di salvaguardia" con specifica funzione di filtro tra le industrie e le residenze, ma sulla quale è prevista la viabilità di progetto con realizzazione di nuovo tronco viario che si immette su via Gardesana, con relativa rotatoria funzionale tanto alla zona industriale quanto al Nucleo di Baderniga, e che rientra tra gli obiettivi strategici del PGT in vigore.

**4.2** Non è stata manifestata da parte dell'Amministrazione Comunale alcuna intenzione di rivedere tale scelta ( già contenuta in precedenti strumenti

urbanistici) e resa di attualità anche in considerazione della riqualificazione e riconversione ad uso residenziale di consistenti volumi ivi esistenti. Prova ne è che anche nel recente avviato procedimento di variante al PGT, che pure concerne la viabilità di progetto, nessuna modifica è prevista in ordine a detta viabilità.

Sotto questo profilo è palese il contrasto tra la volontà pianificatoria e la affermazione dei tecnici comunali ( che si legge nel verbale di prima conferenza di servizi) secondo cui “ *esiste una viabilità alternativa posta a nord della zona industriale che rende inutile la previsione del tratto stradale inserito nel PGT e che verrà stralciato a seguito dell'approvazione del SUAP*”. L'affermazione contenuta nel rapporto Ambientale che recita “ *l'Amministrazione Comunale non reputa l'intervento strategico per la mobilità locale preferendo che il traffico dell'area produttiva si avvalga del tracciato presente più a nord*” è sfornita di qualsivoglia dimostrazione al riguardo, atteso che, per quanto consta agli osservanti, mai vi è stata da parte dell'organo competente una presa di posizione sul tema, rilevando altresì che trattandosi di obiettivo strategico del PGT, che coinvolge direttamente i residenti nel Nucleo Storico di Baderniga, di Via Gardesana e di Via Zanardelli, gli elementari principi di trasparenza e buona amministrazione avrebbero imposto, quantomeno, una preliminare informativa al fine di acquisire elementi utili per l'espressione di un parere od orientamento in proposito.

La prospettazione contenuta nel rapporto Ambientale è quindi basata su di un presupposto non sussistente e, di conseguenza, fuorviante per la corretta valutazione degli Enti intervenuti nel procedimento.

**4.3** La misura di compensazione proposta consistente nella realizzazione di pista ciclabile prospettata come “prolungamento” dell'esistente tracciato non costituisce affatto “ *una forma di compensazione che sostituisca in modo indiretto la qualità ambientale che si suppone possa essere ridotta a causa delle scelte*”.

Ultimativa è la circostanza che la proponente può realizzare solo una parte della ciclabile ( non disponendo dell'area necessaria per realizzare integralmente la “ misura compensativa”, tenuto conto che la pista ciclabile non può sfociare su Via Gardesana) la quale resterebbe del tutto inutile ed inutilizzabile. Una misura compensativa, per essere apprezzabile ed apprezzata nella valutazione

ambientale strategica, deve essere concretamente ed immediatamente realizzabile, cosa che nella specie è lungi dall'essere reale ed immediatamente proponibile.

**4.4** Ferma la assorbente considerazione sopra esposta, in ogni caso la misura proposta è illogica e priva di alcun senso, posto che non è atta a soddisfare alcuna reale concreta esigenza della popolazione.

Alla luce di quanto sopra esposto i sottoscritti

### RILEVATE

le gravi lacune e omissioni del Rapporto Ambientale e dell'allegata "valutazione previsionale di impatto acustico in ambiente esterno" nonché delle informazioni ivi contenute anche in ordine alla viabilità

### CHIEDONO

che l'Autorità Competente:

- a) in principalità: esprima parere motivato non favorevole;
- b) in subordine: disponga approfondimenti istruttori ordinando alla proponente di integrare il Rapporto Ambientale, con successiva convocazione ad opera della Autorità Procedente di conferenza per la valutazione del medesimo.

Prevalle, lì 13/01/2014

Rivetta Gino

Lancellotti Ilario

Lombardi Elidio

Mendini Aldo

Bocchio Vanna

Melzani Lucio

*Rivetta Gino*  
*Lancellotti Ilario*  
*Lombardi Elidio*  
*Mendini Aldo*  
*Bocchio Vanna*  
*Melzani Lucio*

Per adesione alle osservazioni:

Sig. **NADIA ZAWATTA**  
**MOSONI ATTILIO**  
**MOSONI ANTONIO**

firma

*Nadia Zawatta*  
*Attilio Mosconi*  
*Antonio Mosconi*

**NICOLA RIVETTA**  
**MASSARDI, MARIA, R.**  
**MELZANI LUCIO**  
**BOCCHIO VANNA**

*Nicola Rivetta*  
*Massardi Maria Rosa*  
*Melzani Lucio*  
*Bocchio Vanna*



AUGUSTO GALLINA

TONINI SARA

BILLOT VINCI

Mossolini Angiola

MENDINI ALESSANDRA

ZAMBELLI STEFANO

MOLINARI LIDIA

INZOLI ANGELA

ROTTIGNI AUTONELLO

MENDINI SIMONA

MACCABIANI MARCO

LUSENTI GIUSEPPINA

SPAGNOLI MONICA

TONOLINI GABRIELE

LAURELLI ANGIOLA

PIEGO SEGALA

BENVENUTA CALCARI

ENRICO SEGALA

ESTERINA SCOLARI

10000 1970

TONINI SARA

BILLOT VINCI

Mossolini Angiola

MENDINI ALESSANDRA

ZAMBELLI STEFANO

MOLINARI LIDIA

INZOLI ANGELA

ROTTIGNI AUTONELLO

MENDINI SIMONA

MACCABIANI MARCO

LUSENTI GIUSEPPINA

SPAGNOLI MONICA

TONOLINI GABRIELE

LAURELLI ANGIOLA

PIEGO SEGALA

BENVENUTA CALCARI

ENRICO SEGALA

ESTERINA SCOLARI

